



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 7

Data 31/07/2012

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: Testo Unico Entrate Locali del Comune di Cavallino approvato con precedente delibera C.C. n. 29/2007 - Modifica.

L'anno 2012, il giorno 31, del mese di LUGLIO, alle ore 17:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Avv. Michele LOMBARDI	X	
2	On. Avv. Gaetano GORGONI	X	
3	Dott. Bruno CICCARESE	X	
4	Avv. Francesco M. DE GIORGI	X	
5	Rag. Cosimo DE RICCARDIS		X
6	Sig.ra Rossana GRECO	X	
7	Dott. Gaetano INGROSSO	X	
8	Sig. Paolo MORELLI	X	
9	Dott. Fulvio MURCIANO	X	

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
10	Geom. Antonio PALERMO	X	
11	Sig. Carmelo RIZZO	X	
12	Rag. Giacomo BOCCADAMO	X	
13	Dott. Daniele GIGANTE	X	
14	Sig. Donato LEZZI	X	
15	Sig. Antonio MANNO	X	
16	Dott. Roberto PESINO	X	
17	Dott. Roberto SERRA	X	

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Rossana GRECO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dott. Cosimo PERRONE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 16 consiglieri su n° 17 consiglieri in carica.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che con precedente delibera C.C. n. 29 del 14/05/2007 è stato approvato il nuovo TUEL (Testo Unico Entrate Locali) del Comune di Cavallino;

Ritenuto opportuno, per tutti i tributi locali, rendere omogenee le modalità di riscossione, così come stabilite per l'IMU con specifico regolamento approvato con delibera C.C. n. 3 della seduta odierna e conseguentemente sostituire l'art. 48 commi 2 e 3, che attualmente recitano:

“2. Qualora il Comune gestisse direttamente la riscossione delle proprie entrate, la riscossione coattiva in proprio è effettuata per mezzo dell'ingiunzione fiscale, così come disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive disposizioni.

3. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo”
con i seguenti

“2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di

sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

3. Qualora il Comune determini di procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale in proprio, le relative modalità sono disciplinate dalle disposizioni del presente titolo"

Ritenuto di conseguenza, variare la denominazione del Titolo IV Capo I, che da "Riscossione diretta delle entrate comunali" deve divenire "Riscossione delle entrate comunali"

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESENTI n. 16, ASSENTI n. 1 (De Riccardis), VOTANTI n. 16

Con voti favorevoli n. 16, voti contrari zero palesemente espressi

DELIBERA

DI APPORTARE al TUEL del Comune di Cavallino le seguenti modifiche:

- al Titolo IV Capo I è soppressa la parola "diretta";
- all'art. 48 il secondo e terzo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

3. Qualora il Comune determini di procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale in proprio, le relative modalità sono disciplinate dalle disposizioni del presente titolo"

DI INCARICARE l'ufficio tributi ad espletare gli adempimenti previsti per legge in termini di comunicazione e pubblicità dell'anzidetta modifica.

PRESENTI n. 16, ASSENTI n. 1 (De Riccardis), VOTANTI n. 16

DI RENDERE, con separata votazione palesemente resa che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 16 voti, contrari zero, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Rossana GRECO

Segretario Generale
f.to Dott. Cosimo PERRONE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 31/07/2012

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 31/07/2012


Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 21/08/2012

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio CARROZZO



ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 21/08/2012, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data 21 AGO. 2012

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Cosimo PERRONE


E' copia conforme all'originale

Data

21 AGO. 2012



IL VICE SEGRETARIO
Dr. Roberto CARLINO



SOMMARIO

TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura e ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Chiarezza delle norme regolamentari

Art. 5 Certezza delle norme

Art. 6 Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi

Art. 7 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Art. 8 Diritto all'informazione per via telematica

Art. 9 Avviso bonario

CAPO II RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 10 Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede

Art. 11 Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

Art. 12 Comunicazioni al servizio imposte e tasse

Art. 13 Assistenza al Contribuente e Garante

Art. 14 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Art. 15 Rapporti con i cittadini stranieri

Art. 16 Dichiarazioni e comunicazioni

CAPO III DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 17 Materie oggetto dell'interpello

Art. 18 Soggetti legittimati a presentare l'istanza

Art. 19 Presupposti per la presentazione dell'istanza

Art. 20 Procedura

Art. 21 Interpello collettivo

Art. 22 Interpello preventivo

Art. 23 Risposta ed effetti

TITOLO III CONTROLLI

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 24 Avviso di accertamento

Art. 25 Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo

Art. 26 Notificazione

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27 Oggetto

Art. 28 Ambito dell'adesione

Art. 29 Effetti della definizione

Art. 30 Responsabile del procedimento

Art. 31 Attivazione della procedura su iniziativa del Comune

Art. 32 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

Art. 33 Svolgimento del contraddittorio

Art. 34 Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

Art. 35 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Art. 36 Modalità di pagamento

Art. 37 Perfezionamento dell'adesione

CAPO III INTERESSI E VIOLAZIONI FORMALI

Art. 38 Interessi

Art. 39 Violazioni formali

CAPO IV RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 40 Oggetto

Art. 41 Cause ostative

Art. 42 Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

Art. 43 Procedura

CAPO V CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 44 Contenzioso

Art. 45 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

Art. 46 Circostanze non ostative all'annullamento

Art. 47 Procedimento

TITOLO IV RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 48 Oggetto

Art. 49 Principi

Art. 50 Il funzionario responsabile

Art. 51 Difesa e rappresentanza

Art. 52 Delega per la riscossione

Art. 53 La notifica

Art. 54 Ingunzione fiscale: efficacia e termini

Art. 55 Gestione della riscossione

Art. 56 Imputazione dei pagamenti

Art. 57 Sospensione e dilazione dei termini

Art. 58 Interessi per dilazione del pagamento

Art. 59 Espropriazione forzata

CAPO II COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 60 Oggetto

Art. 61 Compensazione verticale

Art. 62 Compensazione orizzontale

Art. 63 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Art. 64 Conto corrente del Contribuente

PARTE SECONDA: ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO V REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 65 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 66 Presupposto oggettivo

Art. 67 Presupposto soggettivo

CAPO II FABBRICATI

Art. 68 Definizione

CAPO III BASE IMPONIBILE

Art. 69 Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D

Art. 70 Fabbricati in costruzione

Art. 71 Rendite attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999

Art. 72 Rendite attribuite o modificate dal 1 gennaio 2000

Art. 73 Fabbricati rurali e di interesse storico

Art. 74 Norma antielusiva

CAPO IV AGEVOLAZIONI

Art. 75 Abitazione principale
Art. 76 Abitazione costituita da due unità immobiliari
Art. 77 Pertinenze

CAPO V RIDUZIONI

Art. 78 Fabbricati inagibili o inabitabili

CAPO VI ESENZIONI

Art. 79 Esenzioni

CAPO VII AREE FABBRICABILI

Art. 80 Definizione

CAPO VIII BASE IMPONIBILE

Art. 81 Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

Art. 82 Utilizzazione edificatoria dell'area -- demolizione del fabbricato -- interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

Art. 83 Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

Art. 84 Area fabbricabile contigua a terreno agricolo

CAPO IX AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - RIMBORSI

Art. 85 Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità

CAPO X TERRENI AGRICOLI

Art. 86 Definizione

CAPO XI BASE IMPONIBILE

Art. 87 Base imponibile

CAPO XII AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 88 Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

CAPO XIII ESENZIONI

Art. 89 Esenzioni

CAPO XIV VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 90 Periodo di possesso dell'immobile

Art. 91 Importi minimi

Art. 92 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: proprietari e titolari di diritti reali di godimento

Art. 93 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- Leasing

Art. 94 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Aree demaniali

Art. 95 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà

Art. 96 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

Art. 97 Ipotesi di contitolarità

Art. 98 Modalità di versamento

Art. 99 Modalità di compilazione del bollettino di versamento

Art. 100 Rimborsi

Art. 101 Attività di controllo

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 Norme di rinvio

TITOLO VI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 103 Oggetto del Regolamento

Art. 104 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 105 Presupposto oggettivo

Art. 106 Presupposto soggettivo

Art. 107 Responsabile della tassa

Art. 108 Poteri e obblighi del responsabile

Art. 109 Locali tassabili

Art. 110 Aree tassabili

Art. 111 Locali ed aree non utilizzate

Art. 112 Modalità di applicazione della tassa

Art. 113 Categorie di utenza

Art. 114 Gettito complessivo della tassa annuale

Art. 115 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 116 Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 117 Addizionali

CAPO II ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 118 Esenzioni dalla tassa

Art. 119 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Art. 120 Riduzioni e agevolazioni

Art. 121 Copertura finanziaria

Art. 122 Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

Art. 123 Materiali riutilizzabili

CAPO III VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 124 Importi minimi

Art. 125 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: scuole

Art. 126 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: multiproprietà

Art. 127 Modalità di versamento

Art. 128 Rimborsi

CAPO IV DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 129 Denunce di occupazione o detenzione

Art. 130 Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia

Art. 131 Denunce di variazione e cessazione

Art. 132 Contenuto della denuncia

Art. 133 Forma e modalità di trasmissione della denuncia

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 134 Norma di rinvio

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 135 Norma antielusiva
Art. 136 Convenzioni
Art. 137 Adeguamenti formali interni
Art. 138 Abrogazioni

TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNE DI CAVALLINO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 comma 6, 118, 119 della Costituzione. Esso disciplina la gestione delle entrate tributarie del Comune di Cavallino, ivi comprese le attività di accertamento, liquidazione, rimborso, riscossione, autotutela, definizione o pagamento, in funzione del diritto all'informazione e allabuona fede del Contribuente, e nel perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'art. 5 comma 1 della L. 212/2000, in attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'art. 149 del D.Lgs. 267/2000, da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità, da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti.

Art. 2

Principi generali

1. Le norme di questo Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente, improntato alla tutela della sua buona fede e delle sue legittime aspettative in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.
2. Salvo l'adozione di norme di esplicita interpretazione autentica, nei soli casi mirati ad evitare irragionevoli ed irrazionali disparità di trattamento fra situazioni e posizioni contributive uguali nel tempo e nello spazio, le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo. Si applica, comunque, in merito agli effetti dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'art. 27 comma 8 della L. 448 del 28 dicembre 2001. In ogni caso, le modifiche di aliquota introdotte ai tributi periodici, trovano applicazione a partire dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state introdotte.
3. Le disposizioni dei precedenti Regolamenti comunali in materia di entrate, contenenti rinvii a leggi e regolamenti vigenti, sono da considerarsi efficaci nei rapporti di collaborazione tra contribuente ed Amministrazione comunale in tutte le fasi dei procedimenti tributari, dall'accertamento alla riscossione, allo scopo di realizzare le finalità deflative di cui al Titolo III del presente Testo Unificato e di sgravare i Contribuenti di ulteriori adempimenti, nel rispetto dell'art. 3 comma 2 della L. 212/2000.

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 3 Principi generali

1. Il presente Regolamento in ossequio a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, Legge 212/2000, ha il fine di rendere chiari e certi i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i contribuenti.

Art. 4 Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento sono redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione e facile lettura da parte dei cittadini, garantendo la certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche che sono apportate alle norme del presente Regolamento riproducono il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Qualora vi siano leggi statali o regionali in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, o con parti di esse, il Comune provvede all'immediata annotazione delle stesse nelle copie che sono a disposizione dei contribuenti, e dei soggetti convenzionati, nel rispetto dell'autonomia costituzionale riconosciuta al Comune dall'art. 114 della Costituzione.

Art. 5 Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari non possono introdurre obblighi, a carico del Contribuente, che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di verificare e di garantire la certezza delle norme è istituito e promosso, a favore del Contribuente, il diritto di interpello, di cui al Capo III.

Art. 6 Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi

1. Gli atti di natura tributaria emanati dal Comune devono essere motivati. Gli elementi principali che la motivazione deve indicare sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Nell'indicazione delle ragioni giuridiche non è sufficiente un mero richiamo alle norme che sono applicate, ma occorre individuare anche la portata e l'applicazione di esse al caso concreto. Altro elemento della motivazione è la risultanza dell'istruttoria.
2. Il giudice tributario competente a conoscere della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati pronuncerà l'annullamento dell'atto impositivo nel caso di difetto assoluto o di insufficienza della motivazione.
3. La motivazione degli avvisi di accertamento anche se è ritenuta minimalistica o essenziale, non rappresenta causa di annullabilità poiché è consentito alla Pubblica Amministrazione di addurre in sede processuale ulteriori prove della maggiore pretesa vantata al Contribuente.

Art. 7

Publicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune garantisce ai contribuenti la conoscenza dei provvedimenti e delle varie iniziative comunali in materia di tributi, attraverso gli strumenti di cui all'art. 10.

Art. 8

Diritto all'informazione per via telematica

1. Il Contribuente ha il diritto di poter accedere alle informazioni tributarie in generale, e a quelle relative alla propria posizione, attraverso la rete informatica. Ciò consente al Contribuente/Cittadino di tutelare il proprio diritto all'informazione anche in zone esterne al Comune interessato, ovviando all'onere di recarsi fisicamente presso l'ufficio competente.

Art. 9

Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni inerenti ad un tributo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il Contribuente, a mezzo di avviso postale o telematico, a chiarire la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
3. Il Contribuente ha la facoltà di procedere entro il termine di cui al comma 1, a regolarizzare la propria posizione per mezzo dell'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti incompleti o non regolari, e alla correzione di errori formali.
4. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO II

RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 10

Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede

1. Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini in materia di tributi locali è svolto per mezzo dell'apertura degli sportelli tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00, dell'attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche, della distribuzione di materiale informativo sui tributi, di pubbliche affissioni di avviso e informazione, di trasmissione multicanale di messaggi ed avvisi.
2. Le informazioni e comunicazioni ai cittadini riguardano i tributi in genere, le scadenze di pagamento, gli ambiti di riferimento e la natura dei tributi da pagare, le decisioni comunali assunte. Il Contribuente ha il diritto di richiedere e ottenere, entro dieci giorni dalla sua istanza secondo le disposizioni previste dal regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, copia del Regolamento, qualora questo non sia disponibile sul sito internet del Comune, nonché copia delle deliberazioni tariffarie e di identificazione delle basi imponibili dei singoli tributi locali.
3. Le informazioni sono fornite al Cittadino nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. E' diritto del Contribuente richiedere agli uffici competenti appuntamenti riservati, da fissare entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il diritto di informazione del Contribuente è tutelato e salvaguardato nel rispetto della buona fede e del legittimo affidamento dello stesso, attraverso contenuti di comunicazione semplici, in grado di rendere concretamente comprensibile il messaggio informativo, per scongiurare situazioni di fatto

che producano, in contrasto con l'art. 3 comma 2 della Costituzione, disparità di trattamento nell'accesso alle informazioni.

5. In ragione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, il Contribuente non può invocare come propria buona fede l'ignoranza delle comunicazioni ed informazioni diffuse dal Comune, né assumere, come causa di legittimo affidamento, l'impossibilità di conoscere gli atti comunali, se questi sono reperibili e accessibili nelle diverse forme di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il Contribuente ha il diritto di provare, in qualsiasi forma ed anche con riscontri di fatto, la concreta impossibilità di acquisire le informazioni e le comunicazioni promosse dal comune. In tal caso, l'identificazione della buona fede del Contribuente deve tener conto delle condizioni specifiche della singola persona.

7. Negli atti comunali rivolti al Contribuente è obbligatorio richiamare forme e modalità di comunicazione realizzate per la conoscenza e l'informazione delle decisioni o degli eventi connessi all'obbligazione tributaria contenuta.

8. Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto comunicato, informato o pubblicizzato nelle forme descritte dal presente articolo, non si procede all'allegazione, bensì al richiamo degli estremi di identificazione e descrizione delle modalità di comunicazione.

9. Se alcuna forma di comunicazione, informazione o pubblicizzazione è stata realizzata, qualsiasi atto rivolto al Contribuente deve contenere le allegazioni prescritte dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 32/2001.

Art. 11

Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

1. Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 24 luglio 2000, n. 212.

Art. 12

Comunicazioni al servizio imposte e tasse

1. Ai fini dell'accertamento dei tributi, dello snellimento e velocizzazione delle operazioni inerenti i tributi comunali, il servizio amministrativo, ovvero tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio imposte e tasse, periodicamente e comunque non meno di una volta al mese, i movimenti anagrafici significati e tutti gli atti amministrativi o contrattuali che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi stessi.

2. Le comunicazioni devono avvenire in tempo reale, a mezzo sistemi telematici, dal rilascio di tali atti, senza che il Comune debba supportare spese.

3. Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente, il quale ha, comunque, la facoltà di comunicarli al fine di agevolare e snellire il procedimento.

Art. 13

Assistenza al Contribuente e Garante

1. Il Comune, al fine di agevolare il Contribuente nella gestione dei propri tributi, ha istituito un apposito sistema di assistenza, che si organizza nelle forme di consulti dati al Contribuente per la compilazione delle dichiarazioni, delle denunce varie, per il calcolo delle somme dovute, per l'informazione su quanto è stato già pagato e sulla eventuale sussistenza di un diritto al rimborso.

2. I contribuenti possono usufruire di tale servizio di assistenza gratuita per mezzo: di uno sportello aperto al pubblico tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00; di un call center; di un sistema informativo su reti informatiche.

3. Il Comune istituisce l'ufficio del garante del contribuente, il quale vigila sull'applicazione dei tributi di competenza comunale e sulla tutela dei diritti del contribuente. Al Garante possono essere segnalate disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e comune.
4. Il Garante può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
5. Le funzioni di Garante sono delegate al difensore civico. Il difensore civico pur se adito dal contribuente per le ragioni suddette può eccepire alla Pubblica Amministrazione la nullità dell'accertamento per l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali o abitazioni, ove previsti dalla legge o dai regolamenti, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali dei contribuenti.
2. Quando viene iniziato l'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificato e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente o del professionista che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
3. La permanenza degli operatori del Comune presso il domicilio del contribuente non può superare i due giorni lavorativi. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale delle operazioni di accesso da parte degli operatori del Comune, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
5. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 produce la nullità dell'accertamento successivo su istanza del contribuente. Tale istanza e la dichiarazione di nullità interrompono i termini per l'esecuzione dell'accertamento.

Art. 15

Rapporti con i cittadini stranieri

1. I contribuenti residenti all'estero, ai sensi del D.M. 17 maggio 2001, n. 281, possono presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico internet.
2. Per l'utilizzazione del servizio di cui al comma 1, ai contribuenti residenti all'estero deve essere attribuito, a seguito di apposita richiesta inoltrata via internet all'Ufficio Tributi del Comune interessato, un pincode composto di due parti da integrarsi reciprocamente, che consente all'Ufficio competente di verificare l'identità del soggetto e di garantire l'integrità delle informazioni trasmesse. Una parte del pincode è trasmessa via Internet al richiedente stesso, la rimanente parte è a questi inoltrata dall'Autorità consolare territorialmente competente.
3. I contribuenti residenti all'estero possono effettuare il versamento per via telematica.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, i contribuenti residenti all'estero possono effettuare il versamento tramite bonifico a favore dell'Amministrazione comunale, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati "Target".

Art. 16

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento al pubblico aperto negli stessi giorni e negli stessi orari di quello di consulenza e di informazione.

2. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, multicanale, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal Contribuente, su modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il Contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

5. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.

6. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, con apposite convenzioni, affidare ad altri gestori i servizi pubblici, od a soggetti privati in aggiunta alle funzioni che esercita, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO III

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 17

Materie oggetto dell'interpello

1. L'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ha introdotto l'istituto dell' "interpello del Contribuente". Detto istituto consente al Contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.

2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e Contribuente.

3. Sono esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici, e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

Art. 18

Soggetti legittimati a presentare l'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali; i notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta; i coobbligati solidali (coloro per i quali è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); il legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.
2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Art. 19

Presupposti per la presentazione dell'istanza

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del Contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal Contribuente
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 20

Procedura

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.
2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Qualora l'istanza pervenga presso un'Amministrazione incompetente questa la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, ed eventuali recapiti telefax o telematici;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il Contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il Contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita. Tale requisito non è prescritto a pena di inammissibilità

5. In presenza di una di tali cause di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.

6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

Art. 21

Interpello collettivo

1. L'istanza di interpello può essere formulata anche da un numero elevato di contribuenti qualora concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
2. L'Amministrazione competente può fornire una risposta collettiva mediante risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Comune.
3. Resta fermo l'obbligo, da parte dell'Amministrazione, di portare a conoscenza dei contribuenti istanti, secondo le modalità previste nel precedente art. 20, gli estremi della risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta, comunicando che l'atto è disponibile sia sul sito internet del Comune, sia presso i propri uffici

Art. 22

Interpello preventivo

1. Il Contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria allo scopo di ottenere un parere preventivo sulla correttezza fiscale degli adempimenti contabili conseguenti a determinate operazioni, potenzialmente elusive, o già poste in essere o che intende compiere.
2. All'interpello preventivo trova applicazione, per analogia, la disciplina dettata dall'art. 21 Legge 30/12/1991, n. 413; art. 16 D.Lgs n. 74 del 10/3/2000; art. 11 Legge n. 212 del 27/7/2000.

Art. 23

Risposta ed effetti

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al Contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine giorni assegnato per la risposta decorre:
 - Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;
 - In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al Contribuente.

3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante nelle forme e nei modi di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito di telefax o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'Amministrazione oltre i termini indicati.
8. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente. Di conseguenza eventuali atti di accertamento emessi in difformità da detta soluzione sono nulli.

TITOLO III CONTROLLI

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 24

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso d'accertamento il Comune:
 - a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione e/o comunicazione o di versamento;
 - b) Procede alla rettifica della dichiarazione e/o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge 549/95).
3. Il Comune deve emettere gli atti di cui sopra nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
4. Importo minimo dei tributi locali da notificare al contribuente a seguito di accertamento è di € 17,00

Art. 25

Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del Contribuente.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal Contribuente o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b) Inviare ai contribuenti questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al capo III del presente Titolo.
 - c) Invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il Contribuente non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere alle ispezioni mediante accesso agli immobili del Contribuente. Tale accesso è previsto e disciplinato dall'art. 4, comma 5 della Legge 144/89 e dall'art. 73, comma 2 del D.Lgs 507/93. Per quanto concerne la tutela dei diritti e delle garanzie del Contribuente si fa rinvio all'art. 12 dello Statuto del Contribuente. In caso di mancata collaborazione del Contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può

essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c. e dall'art. 73, comma 3 D.lgs 507/93.

Art. 26 Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il Contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione dell'avviso è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27

Oggetto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. È ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 28 Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (es. modalità di determinazione dell'imposta per un fabbricato, suscettibile di valutazione può essere l'esclusione di un immobile come pertinenza).

Art. 29 Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Art. 30 Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 31

Attivazione della procedura su iniziativa del Comune

1. Il gestore delle entrate può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente:

- Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;
- Il nominativo del responsabile del procedimento;
- Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.

Art. 32

Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

1. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del Contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il Contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 33

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e Contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 34

Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il Contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 gg a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il Contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Il Comune risponde alla richiesta del Contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Art. 35

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal Contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Nell'atto occorre indicare:

- La motivazione dell'accertamento;
 - La liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi,
 - L'ammontare delle sanzioni dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
2. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al Contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 36

Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. In alternativa, qualora la somma globale superi € 258,00, è consentito il pagamento in un massimo di 8 rate bimestrali con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. Qualora l'importo è inferiore a € 258,00 il contribuente può chiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.

4. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso € 2.582,00, il Contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateizzazione, aumentato di una anno.

5. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 37

Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

CAPO III

INTERESSI E VIOLAZIONI FORMALI

Art. 38

Interessi

1. La misura degli interessi, sia per le somme a debito che per quelle a credito del Contribuente, è fissata con la misura pari al saggio legale incrementato di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

2. La misura degli interessi di cui al comma 1, si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

Art. 39

Violazioni formali

1. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.

CAPO IV

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 40

Oggetto

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art. 41

Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.

Art. 42

Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) Ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) Ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un ottavo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Art. 43

Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore delle entrate comunali.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

L'Amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata.

CAPO V CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 44 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione di acquisizione delle entrate comunali di natura tributaria, l'Amministrazione, sia per la fase di riscossione che per quella contenziosa, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni con i quali potrà stipulare, riconoscendone l'utilità, apposite convenzioni ed ai quali potrà affidare la gestione dell'intera attività legale.

Art. 45 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al Contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e rinuncia all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:

- a) Violazione del Regolamento;
- b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli art. 114 e 118 Cost.;
- c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
- d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del Contribuente;
- e) Lesione del legittimo affidamento del Contribuente;
- f) Difetto di motivazione;
- g) Errore di persona;
- h) Manifesto errore logico o di calcolo;
- i) Errore sul presupposto dell'imposta;
- j) Doppia imposizione;
- k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
- l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
- n) Errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 46 Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
- a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 47

Procedimento

1. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede entro trenta giorni dal ricevimento, ovvero entro 90 giorni qualora la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
2. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Il rigetto dell'istanza deve essere motivato con esplicito riferimento ai profili elencati nell'art. 45 e sulla base dei termini di censura prospettati dall'istante.
4. Decorsi i trenta giorni, il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza di annullamento, secondo le motivazioni prospettate dall'istante.

TITOLO IV
RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 48
Oggetto

1. Il Comune può gestire direttamente la riscossione delle proprie entrate comunali, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs 446/1997 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Qualora il Comune determini di procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale in proprio, le relative modalità sono disciplinate dalle disposizioni del presente titolo¹.

Art. 49
Principi

1. L'attività di riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di autonomia dell'ente.
2. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Art. 50
Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il comune;
 - b) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione amministrativa di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910;
 - c) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'art. 4 della L. 241/90.
 - d) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - e) gestisce il contenzioso dell'ente ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente.

Art. 51
Difesa e rappresentanza

¹ Commi 2 e 3 sostituiti con delibera C.C. n. 7 del 31/07/2012.

1. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.
2. Qualora il comune, in deroga al disposto di cui al comma 1, intenda demandare la rappresentanza e difesa, ad un professionista abilitato esterno, deve indicarne, con provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.

Art. 52

Delega per la riscossione

1. Il Comune, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, può delegare, anche in via telematica, per la stessa il responsabile della riscossione del Comune nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 53

La notifica

1. Gli atti della riscossione sono notificati dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge ovvero, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, l'ingiunzione è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dalle persone previste dal secondo comma del presente articolo o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. Quando la notificazione dell'ingiunzione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
3. Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione dell'ingiunzione si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
4. Per tutto quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

Art. 54

Ingiunzione fiscale: efficacia e termini

1. L'atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l'apposizione della sottoscrizione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51.
2. L'atto è notificato al debitore nei modi e nelle forme previste dagli articoli precedenti.
3. Il debitore ingiunto deve adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica. In caso contrario può proporre opposizione all'ingiunzione nello stesso termine di cui sopra, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio.
4. Qualora il debitore non adempia nel termine di cui al comma 3, l'atto diviene definitivo e costituisce titolo per l'esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune.
5. Per le attività istruttorie e di organizzazione dei procedimenti di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi di soggetti privati, competenti, per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le procedure esecutive. Le maggiorazioni inserite nell'atto di ingiunzione fiscale corrispondono ai costi sostenuti dall'Amministrazione per le predette attività, che sono addebitati ai contribuenti morosi. Gli stessi possono essere calcolati a scaglioni sull'importo dell'accertamento, e disciplinati con separato atto.

Art. 55

Gestione della riscossione

1. Il versamento dell'imposta dovuta, al fine di consentire la velocizzazione delle entrate, potrà essere eseguito secondo tutte le forme commerciali in comune commercio, quali:
 - Tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - Tramite sistema bancario;
 - Direttamente presso la tesoreria medesima;
 - Tramite carta di credito o bancomat;
 - Attraverso rete informatica.

Art. 56

Imputazione dei pagamenti

1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
2. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
4. Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
5. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice civile

Art. 57

Sospensione e dilazione dei termini

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e delle entrate tributarie, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi può eccezionalmente consentire la sospensione o rateizzazione del pagamento, su richiesta dell'interessato in comprovate situazioni di disagio economico-sociale, causate dalle seguenti condizioni:
 - precarie condizioni di salute: tumori di natura maligna; leucemia; distrofia muscolare e tutte le malattie a queste equiparate per gravità
 - titolare di un reddito familiare annuo inferiore a € 10.329,14 calcolato secondo le modalità previste dalla legge
 - stato di disoccupazione
 - componente di nucleo familiare composto da almeno 3 persone a carico
 - qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto con handicap tale da renderlo inabile al lavoro, come risulta da apposita perizia medica.
3. Il pagamento sarà effettuato in rate mensili, di pari importo, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche solo di una rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

4. Le situazioni di cui al comma 2 devono essere provate fornendo la documentazione di riferimento, ovvero per mezzo di autocertificazione. Resta ferma la possibilità per l'Ente di provvedere ad eventuali verifiche.
5. I procedimenti instaurati nei confronti di un contribuente sia che riguardino le ipotesi di riscossione spontanea, che coattiva possono essere sospesi per un periodo di 90 giorni.
6. E' facoltà dell'ufficiale della riscossione in caso di intervento giudiziario a seguito di ingiunzione, valutare la congruità della posizione processuale del Comune rispetto alla buona fede del contribuente.
7. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.
8. Il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ente ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza dell'autorità competente, con provvedimento motivato notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Art. 58

Interessi per dilazione del pagamento

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di un punto percentuale calcolato in funzione di anno.
2. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dal presente articolo.

Art. 59

Espropriazione forzata

1. Per la riscossione delle somme non pagate il Comune procede ad espropriazione forzata ovvero al fermo dei beni mobili registrati, sulla base dell'atto di ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73 come successivamente integrate e modificate; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'apposito articolo.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione sono esercitate dal dirigente responsabile o dall'ufficiale giudiziario ovvero da soggetto, esterno alla dotazione organica, in possesso della qualifica professionale necessaria ai sensi dell'art. 110 del D.L. 267/2000.
4. Il dirigente Responsabile, ovvero i soggetti di cui al co. 3, annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro recante: cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro; tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono.
5. Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne così intestate: 1 - numero progressivo; 2 - data (giorno, mese, anno); 3 - specie dell'atto o del verbale; 4 - codice fiscale; 5 - contribuente; 6 - entrata; 7 - anno; 8 - importo; 9 - note.

CAPO II COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 60

Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Art. 61

Compensazione verticale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il Contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del Contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 62

Compensazione orizzontale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del Contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 63

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art. 64

Conto corrente del Contribuente

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia, con riferimento alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani ad ogni Contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. Nell'avviso sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al Contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute.
3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenute nello stesso, non esime il Contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
5. Il Contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.
6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

PARTE SECONDA
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO V
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 65
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) del Comune di Cavallino, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Regolamento Comunale delle entrate, in quanto con questo compatibili.

Art. 66
Presupposto oggettivo

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso a qualunque titolo, proprietà o altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati.
2. Gli immobili soggetti a ICI sono così definiti:
 - Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
 - Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi. E' sufficiente che l'edificabilità risulti da un piano regolatore generale.Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
- Terreno agricolo: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.

Art. 67
Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo ICI è il Comune per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio l'immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, si è in presenza di distinte unità immobiliari, per cui si dovrebbe assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.

4. Soggetti passivi ICI sono i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
5. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58 del D.Lgs. n.446 del 1997 la soggettività passiva è estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario.
6. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
7. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso.

CAPO II FABBRICATI

Art. 68 Definizione

1. Sono fabbricati le singole unità immobiliari, iscritte o da iscriverne nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

CAPO III BASE IMPONIBILE

Art. 69 Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D

1. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti valori: -100 per i fabbricati che appartengono alla categoria A, B, C (ad esclusione delle categorie A/10 e C/1); -50 per i fabbricati che appartengono alla categoria A/10; -34 per i fabbricati che appartengono alla categoria C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta al coefficiente 50, rivalutata del 5%; da imprese, se il fabbricato è iscritto in catasto, si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente 50; se il fabbricato è iscritto in catasto ma non è stata attribuita una rendita ovvero abbia subito variazioni permanenti che incidono sull'ammontare della rendita, il valore si ottiene facendo riferimento alla rendita presunta; se il fabbricato è distintamente contabilizzato e non è stata attribuita nessuna rendita il valore imponibile si determina sulla base del valore contabile dell'immobile (desumibile dal bilancio o dal libro dei beni ammortizzabili dell'impresa), calcolato all'inizio di ciascun anno solare o, se successiva alla data di acquisizione, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo della costruzione e stratificando anno per anno le spese incrementative sostenute. Ciascun importo deve essere rivalutato con i coefficienti aggiornati annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale.

Art. 70 Fabbricati in costruzione

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del

fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.

2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

Art. 71

Rendite attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999

1. In riferimento a quanto stabilito dal comma 2, art. 74 Legge 342/2000, gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria (avviso di liquidazione e/o accertamento) non divenuti definitivi, entro la data di entrata in vigore della presente legge (10 dicembre 2000), non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, l'ufficio tributi può provvedere, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Sulla eventuale maggiore imposta dovuta non trovano applicazione né sanzioni, né interessi.

3. Dalla notifica della rendita decorre il termine di 60 giorni, per impugnare la stessa dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

Art. 72

Rendite attribuite o modificate dal 1 gennaio 2000

1. In riferimento a quanto stabilito dal comma 1, art. 74 Legge 342/2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali, devono essere notificati da parte degli organi competenti, ovvero dall'ufficio del territorio competente, all'intestatario della partita tramite servizio postale.

2. Le rendite acquisiscono efficacia dal giorno dell'avvenuta notifica. Prima di tale momento il Comune non potrà richiedere al contribuente la maggior imposta dovuta, qualora la rendita effettiva risulti superiore a quella presunta, sulla base della quale il soggetto aveva calcolato il tributo dovuto, le sanzioni e gli interessi.

3. Dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

4. Nel caso in cui la rendita sia attribuita nel corso dell'anno, l'imposta sarà calcolata tenendo in considerazione i due periodi dell'anno in cui l'immobile era in possesso di due differenti rendite.

Art. 73

Fabbricati rurali e di interesse storico

1. I fabbricati rurali non concorrono direttamente alla determinazione della base imponibile, ma la loro rendita confluisce nel reddito dominicale cui il fabbricato è asservito, anche se il fabbricato è autonomamente iscritto al catasto.

2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni (art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L.26 febbraio 1994, n.133):

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in Comune considerato montano, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. Tali fabbricati sono dunque imponibili ai fini ICI, sarà onere del Contribuente provare le caratteristiche di ruralità dello stesso.

4. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

5. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 2, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o in comuni confinanti.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 2, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

7. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 2, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

8. Il valore imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico è ottenuto moltiplicando per il coefficiente di legge la rendita catastale rivalutata del 5%.

Art. 74

Norma antielusiva

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale considera imponibili, ai fini ICI, quei fabbricati che presentano caratteristiche tali da considerarsi non strumentali all'attività svolta sul fondo (es. piscina, campo da tennis, ecc.). Sarà onere del soggetto interessato fornire elementi di prova che evidenzino la ruralità dell'oggetto dell'imposta.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI

Art. 75

Abitazione principale

1. Per l'immobile "abitazione principale", nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno dimora abituale, è prevista una detrazione periodicamente determinata dal Comune.
2. Agli effetti dell'applicazione di tale agevolazione si considera abitazione principale:
 - Abitazione di proprietà del soggetto passivo ove questi ha dimora abituale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
 - Alloggio assegnato da IACP;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile residente in un istituto di ricovero o sanitario, anche se a tempo indeterminato, purché l'abitazione non risulti locata;
 - Abitazione concessa dal possessore a titolo gratuito a parenti e affini entro il terzo grado, purché risulti da apposito contratto d'uso registrato, ovvero da autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da militari in servizio purché l'abitazione non risulti locata o sia occupata dai componenti il nucleo familiare del possessore;
 - Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune, purché risulti essere non locata ovvero occupata dai familiari del soggetto passivo;
 - Due o più unità immobiliari contigue occupate dal Contribuente ad uso abitazione per le quali sia stata presentata richiesta all'UTE di unificazione catastale. In tal caso la detrazione dovrà essere effettuata a decorrere dal 1 gennaio successivo alla predetta unificazione;
 - Abitazione posseduta dal soggetto residente all'estero purché risulti essere non locata, ovvero occupata a titolo di abitazione principale da familiari del Contribuente;
 - Abitazione assegnata da provvedimento giudiziale al coniuge divorziato, separato giudizialmente o consensualmente, o al coniuge superstite.
3. La detrazione per abitazione principale è elevata, secondo quanto previsto con delibera del Comune, nel caso in cui ricorrano le seguenti situazioni:
 - Portatori di handicap o soggetti con invalidità nella misura non inferiore al 75%;
4. La detrazione prevista è applicata sino alla data in cui l'immobile risponde a tali caratteristiche.
5. La "dimora abituale" del Contribuente può anche non coincidere con la sua "residenza anagrafica" purché questi provi di avere la dimora nell'abitazione oggetto dell'imposta.

Art. 76

Abitazione costituita da due unità immobiliari

1. Un'abitazione costituita da due o più unità immobiliari accatastate separatamente, ovvero in possesso di rendite catastali distinte, non possono essere considerate unite ai fini della fruizione dell'agevolazione per abitazione principale. Le unità immobiliari vanno pertanto considerate distintamente, e solo una delle stesse potrà usufruire della detrazione suddetta.

6. Se l'inagibilità o l'inabitabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari, che formano un intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste.

CAPO VI ESENZIONI

Art. 79 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e Camere di Commercio. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati;
- b) I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore;
- c) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione;
- d) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
- e) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione da Ilor in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) I fabbricati, che dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati all'esercizio di attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibite allo svolgimento di tali attività;
- g) Gli immobili di proprietà degli enti pubblici e da questi utilizzati, residenti nel territorio del Comune e non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana;
- h) Le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli immobili di proprietà degli stessi;
- i) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

CAPO VII AREE FABBRICABILI

Art. 80 Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi. E' sufficiente che l'edificabilità risulti da un piano regolatore generale, anche se non ancora approvato dalla Regione. Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.

2. Per poter ottenere l'agevolazione per abitazione principale per le diverse unità immobiliari sarà necessario formulare una richiesta di accatastamento unitario dei diversi cespiti. A tal proposito trova applicazione quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 77

Pertinenze

1. Quanto disposto si applica anche alle pertinenze considerate parti dell'abitazione principale anche se iscritte diversamente in catasto. La detrazione si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze. In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa, inoltre aggiunge che la destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, per pertinenza si intende il garage, posto auto, cantina e soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero le pertinenze asservite a questa.
3. Si considera pertinenza anche l'area fabbricabile se accatastata unitamente al fabbricato (es. giardino o posto auto).
4. E' onere del contribuente su richiesta del comune ovvero al momento della denuncia, quale tra gli immobili posseduti siano da considerarsi parti integranti dell'abitazione principale, presentando un'apposita dichiarazione.

CAPO V

RIDUZIONI

Art. 78

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio;
 - Fabbricati dichiarati inagibili dal Sindaco sulla base di una perizia di parte;
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Qualora non vi siano i contratti relativi alle utenze domestiche.
3. L'inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario, o mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal proprietario ferma restando la possibilità per il Comune di accertarne la veridicità.
4. Il Contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve darne comunicazione al Comune entro un mese dal verificarsi della situazione oggettiva che giustifica l'agevolazione. Resta ferma la possibilità per il comune di verificare la veridicità delle dichiarazioni, richiedendo eventuali prove documentali.
5. Il Comune può concedere l'agevolazione con efficacia retroattiva, qualora sussistano giustificate condizioni oggettive e soddisfacenti prove a sostegno della tesi del richiedente.

CAPO VIII BASE IMPONIBILE

Art. 81

Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

1. Per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di rendere possibile la costruzione; ubicazione e valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. In ogni caso, l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, indipendentemente dalla qualificazione dell'area, influenza la quantificazione della base imponibile.
3. La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale.
5. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.
6. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dall'art. 10 del Titolo II del presente Regolamento.
7. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere come giustificazione della ignoranza delle stesse il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.
8. Successivi adeguamenti delle stime, adottati dalla Giunta ed allegati al Bilancio di previsione sono efficaci nei termini dell'art. 3 comma 2 della L. 212/2000.
9. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale.

Art. 82

Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - Utilizzazione edificatoria dell'area;
 - Demolizione del fabbricato;
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quest'ultimo caso purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso, in questi casi sarà necessario provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

Art. 83

Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

Art. 84

Area fabbricabile contigua a terreno agricolo

1. Il possessore di area edificabile che utilizza parte della stessa per l'esercizio di attività agricola in modo professionale e continuativo dovrà determinare la base imponibile, ai fini del pagamento dell'imposta, per la parte dell'area sulla quale non esercita tale attività quale area fabbricabile e la restante parte quale terreno agricolo.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - RIMBORSI

Art. 85

Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità

1. Per le aree fabbricabili che si trovano in effettive condizioni di inedificabilità originaria, l'imposta viene ridotta del 50 per cento.
2. Per le aree fabbricabili successivamente assoggettate a vincolo di inedificabilità è previsto il rimborso dell'imposta versata con riferimento alle annualità in cui tale condizione sussiste, su richiesta dell'interessato.
3. Il rimborso è previsto solo nel caso in cui l'inedificabilità risulti da atti amministrativi del Comune; da perizie tecniche di parte che il Comune si riserva di accertarne la veridicità; da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
4. La misura del rimborso si determina sulla base della differenza tra l'imposta versata dal Contribuente e quanto avrebbe dovuto versare se l'inedificabilità dell'area fosse stata originaria.
5. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che non siano state intraprese azioni avverso l'approvazione delle varianti di cui al comma 3.
6. Per quanto non menzionato trova applicazione quanto disposto nell'apposito articolo.

CAPO X

TERRENI AGRICOLI

Art. 86

Definizione

1. E' considerato "terreno agricolo" il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.

CAPO XI BASE IMPONIBILE

Art. 87 Base imponibile

1. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto moltiplicato per 75, con la rivalutazione del 25%.
2. Anche in tale ambito trova applicazione quanto disposto in tema di rendita presunta di cui al Capo III.
3. Il reddito dominicale dei terreni agricoli è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali sovrastanti.

CAPO XII AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 88 Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale sui quali persiste un'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali è previsto l'assoggettamento all'imposta solo alla parte di valore eccedente € 25.822,84 oltre tale limite trovano applicazione le seguenti riduzioni della base imponibile:
 - 70% per la parte eccedente € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
 - 50% per la parte eccedente € 61.974,83 e fino a 103.291,38;
 - 30% per la parte eccedente € 103.291,38 e fino a € 129.114,22;
 - nessuna riduzione è prevista per la parte eccedente € 129.114,22.
2. Devono intendersi imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dalle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (art. 11 della Legge 9/01/63 n. 9), e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Le agevolazioni decadono col venir meno di una delle condizioni suddette.

CAPO XIII ESENZIONI

Art. 89 Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - i terreni incolti. Non sono tali i terreni provvisoriamente non coltivati per rotazione o per contributi comunitari;
 - gli orticelli coltivati occasionalmente senza alcuna attività agricola, ovunque siano ubicati purché non siano edificabili.

CAPO XIV VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 90

Periodo di possesso dell'immobile

1. L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti di cui al Capo I.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il soggetto ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni di tipo permanente o meno, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, bisogna prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Art. 91

Importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è pari o inferiore a € 2,00.

Art. 92

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: proprietari e titolari di diritti reali di godimento

1. E' obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta il proprietario dell'immobile e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sullo stesso.
2. Il titolare del diritto di superficie è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta a partire dal momento in cui il diritto è costituito, in tal caso il versamento verrà effettuato sul valore dell'area fabbricabile fino ad ultimazione dei lavori di costruzione, a partire da tale momento il versamento sarà dovuto sul valore del fabbricato.
3. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge divorziato, separando o separato giudizialmente o consensualmente a cui è stato attribuito dal Tribunale un diritto reale di abitazione sulla casa ex residenza coniugale;
4. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge superstite a cui la casa ex residenza coniugale sia stata assegnata con provvedimento del Tribunale. Il coniuge superstite resta l'unico obbligato al pagamento dell'imposta, anche se il possesso dell'immobile è condiviso con altri soggetti che coabitano con lo stesso o che siano comproprietari dell'immobile, in quanto unico titolare del diritto di abitazione.
5. Obbligato al versamento è l'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, concessogli in locazione con patto di futura vendita o riscatto.
6. Obbligato ad effettuare il versamento per gli alloggi di edilizia popolare assegnati dallo IACP in locazione semplice, è l'istituto. Per gli alloggi che sono stati assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il versamento deve essere effettuato dall'assegnatario.

Art. 93

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria-Leasing

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario avviene al momento della consegna dell'immobile a quest'ultimo. Nel periodo antecedente a tale consegna, obbligato al versamento è il

locatore. Se oggetto del contratto è un fabbricato inseribile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese, distintamente contabilizzato il locatario sarà obbligato al versamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la consegna dell'immobile.

Art. 94

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Aree demaniali

1. A seguito della Legge Finanziaria 2001, dal 1° gennaio 2001 il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per gli immobili insistenti su aree demaniali è il concessionario.

Art. 95

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per immobili di multiproprietà è l'amministratore di condominio, che deve prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le relative quote al singolo titolare del diritto, con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 96

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

Art. 97

Ipotesi di contitolarità

1. Nell'ipotesi di contitolarità degli stessi diritti sullo stesso immobile ciascun titolare è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarità.
2. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva.

Art. 98

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - tramite sistema bancario;
 - tramite carta di credito o bancomat;
 - attraverso rete informatica;
 - attraverso lottomatica.
 - Tutti i sistemi di multicanalità in comune commercio

Art. 99

Modalità di compilazione del bollettino di versamento

1. Le modalità di compilazione del bollettino di versamento dell'imposta dovuta sono le seguenti:

- Gli importi, in presenza di più cifre decimali, devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
- nelle caselle dedicate "all'abitazione principale" deve essere indicato l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del Contribuente;
- gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale a cui è riconosciuto il trattamento di favore previsto per l'abitazione principale, vanno indicati nelle caselle dedicate ad "altri fabbricati";
- l'importo complessivo delle detrazioni d'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere indicata nella casella "detrazione per l'abitazione principale";
- il numero dei fabbricati per i quali si effettua il versamento deve essere indicato nelle caselle dedicate al "numero dei fabbricati";
- se il versamento viene effettuato in un'unica soluzione devono essere barrata sia la casella per l'acconto sia quella per il saldo.

Art. 100

Rimborsi

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro i termini di legge. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale incrementato di un punto percentuale.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i termini di cui al comma precedente senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Importo minimo del tributo sino a concorrenza del quale non è effettuato il rimborso è pari ad € 17,00.

Art. 101

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione dei tributi cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere destinata al potenziamento del settore tributi una somma corrispondente alla misura massima del 3 % del gettito ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato. La suddetta somma può essere destinata alla formazione degli addetti alla gestione e controllo ICI, in aggiunta agli altri fondi previsti per la formazione, all'utilizzo di collaborazioni esterne per attività propedeutica a quella di accertamento nonché per lavori tecnici e/o informatici connessi all'imposta, all'acquisto di attrezzature, materiale informativo ed informatico, alla costituzione e gestione di banche dati inerenti l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al Settore Tributi nella misura massima del 18 % delle riscossioni conseguenti all'attività di recupero dell'imposta evasa, fatto salvo il caso in cui la suddetta attività sia affidata in via esclusiva ad una ditta esterna.

4. La misura ed i coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui al comma precedente saranno stabiliti dalla Giunta Comunale in funzione della relazione del responsabile del settore che descriverà l'attività di accertamento ICI svolta dal Settore Tributi e individuerà specificatamente l'apporto qualitativo e quantitativo da parte di ciascun addetto.

CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102
Nome di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nell'ambito di tale Regolamento, si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 103

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato dal Comune di Cavallino ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dalle successive modifiche e integrazioni detta le disposizioni per l'applicazione della TARSU "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Classificazione delle categorie di rifiuti;
 - Classificazione delle categorie di rifiuti e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. Per la classificazione dei rifiuti, la disciplina degli imballaggi, e per la classificazione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani si rimanda al regolamento di gestione del servizio di raccolta e smaltimento.

Art. 104

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio viene svolto in regime di privativa con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.
2. Al Regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento per tutti gli aspetti inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

Art. 105

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione della tassa, conformemente a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs 507/93, risiede nella detenzione o occupazione di aree, anche scoperte, a qualsiasi uso destinate, nel territorio oggetto del servizio.

Art. 106

Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARSU è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Soggetto passivo TARSU è colui che occupa e detiene locali o aree scoperte nel territorio del Comune. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art. 107

Responsabile della tassa

1. Il responsabile della gestione è designato dalla Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale, sentito il funzionario responsabile dell'area economica finanziaria, con apposita deliberazione da comunicare al Ministero delle finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, a cura del funzionario responsabile dell'area economica-finanziaria o, in mancanza, dal Segretario capo, entro sessanta giorni dalla sua esecutività.
2. Su proposta del Segretario Comunale, sentito il funzionario responsabile dell'area economica-finanziaria, la Giunta comunale può revocare, per qualsiasi legittimo motivo, e con propria motivata deliberazione, il responsabile della gestione, procedendo contestualmente alla designazione di altro responsabile. La deliberazione di cui al presente comma deve essere comunicata al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 108

Poteri e obblighi del responsabile

1. Al responsabile della gestione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. Il responsabile è tenuto a riferire, ogni volta che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni anno entro i due mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario, al funzionario responsabile dell'area economica finanziaria, sull'andamento della gestione medesima.
3. Con il rapporto annuale di cui al comma 2 il responsabile deve evidenziare le necessità concernenti l'organizzazione del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti ed attrezzature. Deve inoltre proporre le eventuali iniziative, anche non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando sia stato designato responsabile della gestione il funzionario responsabile dell'area economica - finanziaria.
5. I provvedimenti adottati dal responsabile della gestione sono classificati con numerazione progressiva unica annuale.
6. Gli originali dei provvedimenti sono conservati a cura del servizio imposte e tasse.

Art. 109

Locali tassabili

1. Si considerano tassabili tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione, sia essa infissa o solo posata sul suolo, qualunque ne sia l' destinazione o l'uso. Non sono tassabili i locali o quella parte degli stessi ove si producono costantemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono da considerarsi tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, anticamera, balcone chiuso, ecc.;
 - I vani delle dipendenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantine, garage, box, serra ecc.;
 - I vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
 - I vani, principali e accessori, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di

aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo;

- Tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc.;
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze delle abitazioni private, degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, escluse, comunque, tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali;
- Le parti comuni del condominio, di cui all' art. 1117 c.c., che siano occupate o detenute in via esclusiva, per le altre vige il criterio della ripartizione delle spese di cui agli artt. 1123 c.c. e seguenti;
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze (così come individuati per le abitazioni private), destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc., nonché locali utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto.

Art. 110

Aree tassabili

1. Sono considerate aree tassabili le seguenti:

- Superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
- Superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, di lavaggio autoveicoli, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti quale ad esempio gli accessi alla strada pubblica;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;

Art. 111

Locali ed aree non utilizzate

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzazione le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento all'Enel, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. L'interessato può, al fine di sottrarsi al pagamento, fornire la prova dell'effettivo inutilizzo dei locali e delle aree in considerazione.

Art. 112

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso destinate, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento e da quello di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, resta comunque l'obbligo per gli occupanti le abitazioni o le aree site in tali zone di conferire tali rifiuti nel più vicino punto di raccolta. In tali zone la tassa è dovuta nel seguente modo:
 - In misura pari al 30% della tariffa ordinaria, se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a mt 500 ma non superi mt 1000;
 - In misura pari al 20% della tariffa ordinaria, se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore ai mt 1001 ma non superi mt 2000;
 - In misura pari al 5% della tariffa ordinaria, se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a mt 2000.
4. Per le abitazioni di uso stagionale, qualora non venga effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni di cui al comma 3, la tassa è commisurata nelle percentuali di cui allo stesso comma, per il periodo di effettiva utilizzazione, verificabile con i normali mezzi di rilevazione.
5. Qualora sia istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il domicilio dei cittadini in sostituzione di quello mediante contenitori, viene meno il criterio di cui al comma 3. In tale ipotesi, per le zone oggetto di raccolta domiciliare ma non rientranti nella zona perimetrata per la fruizione degli altri servizi (spazzamento manuale e meccanico, lavaggio strade, disinfestazione, etc) la tassa è dovuta nella misura del 50% della tariffa ordinaria.

Art. 113

Categorie di utenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/93 i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione, tassabili con la medesima misura tariffaria:
 - a) locali destinati ad uso abitazione;
 - b) depositi commerciali ed artigianali;
 - c) locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc;
 - d) locali commerciali, frutta, fiori, pescherie e macellerie;
 - e) locali dei bar, pasticcerie, ecc;
 - f) locali studi professionali;
 - g) locali delle attività artigianali;
 - h) locali destinati ad esercizi commerciali;
 - i) distributori di carburante;
 - j) locali destinati a scuole di ogni ordine e grado;
 - k) locali di associazioni in genere, politiche, sindacali, culturali, ecc;
 - l) locali destinati a B&B, esercizi alberghieri, ecc;
 - m) palestre.
2. Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui al comma 1, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 114

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/93, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 dello stesso art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Con lo stesso atto deliberatorio sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 bis del D.Lgs. n. 507/1993, per la determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestita in regime di privativa comunale, è dedotto dal costo complessivo un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 115

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
6. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

Art. 116

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28/12/1995, n. 549, la Tassa Giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
5. Qualora non vi fosse una determinata voce d'uso nella classificazione vigente della categoria, per il conteggio di cui al comma precedente è utilizzato l'ammontare della tassa annuale della categoria recanti voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo non sussiste, in quanto l'adempimento è assolto dal Contribuente a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Cosap

(canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche) con il modulo di versamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 o, in mancanza dell'autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione di tale modulo.

7. Il versamento deve essere effettuato, qualora vi sia l'autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione.

8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti essere stata versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata con l'applicazione di sanzioni, interessi e accessori. A riguardo trova applicazione quanto stabilito nell'apposito Capo.

9. Alla tassa giornaliera non si aggiunge l'ulteriore percentuale derivante dall'applicazione del tributo provinciale, poiché la riscossione viene effettuata tramite autoliquidazione o versamento diretto e non per mezzo dell'iscrizione a ruolo.

Art. 117

Addizionali

1. La tariffa TARSU deve essere maggiorata del 10% corrispondente alla addizionale E.C.A. e maggiorazione E.C.A. nonché dell'addizionale provinciale così come deliberata annualmente dalla competente Amministrazione.

CAPO II

ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 118

Esenzioni dalla tassa

1. Non sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:

- I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali e le aree situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali e aree con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, ecc.)
 - I locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità (alloggi non allacciati ai servizi a rete, non arredati, ovvero superfici di cui si dimostri il non utilizzo)
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassati diversi dalle civili abitazioni (aree diverse dalle aree verde quali balconi, terrazzi e simili)
 - Le aree e i locali dove vi è l'esercizio diretto del culto;
 - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - I locali e le aree inutilizzate purché ciò risulti da apposita documentazione, e privi di allaccio ai servizi di utenza domestica (luce, gas ecc.)
 - Gli immobili strumentali all'attività delle cantine sociali e degli oleifici sociali.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.

3. La sussistenza delle condizioni che comportano l'esclusione dalla tassazione devono essere debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione. Il Comune ha il potere di verificare la sussistenza di tali requisiti anche per mezzo di sopralluoghi.
4. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato. La mancata indicazione nella denuncia comporta solo un'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente.
5. L'esenzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
6. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano.
7. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.

Art. 119

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, nel caso in cui non sia possibile una netta distinzione tra le superfici produttive dei vari tipi di rifiuti, ai sensi dell'art. 62 comma 3 secondo periodo del D.lgs. n. 507/1993, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione forfettaria della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detta riduzione viene accordata su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la relativa documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

	Percentuale di riduzione
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
b) laboratori fotografici, eliografie	20%
c) autoriparatori, elettrauto, riparazione elettrodomestici	20%
d) gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20%
e) laboratori di analisi	20%
f) autoservizi, autolavaggi ed autorimessaggi	20%
g) pelletterie	20%
h) tipografie, stamperie, vetrerie	20%
i) carrozzerie, fonderie, fabbri e lavorazione metalli	20%
l) marmisti, lapidei e materiali edili	20%
m) macellerie	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 120

Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste delle riduzioni della tassa nei seguenti casi:

- riduzione nel limite massimo del 40% della tariffa ordinaria in caso di interruzione del servizio pubblico per un prolungato periodo di tempo, a seguito di ordinanza sindacale emanata per circostanze particolari. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, sulla base di un'apposita domanda documentata.
 - riduzione di 1/3 della tariffa ordinaria qualora in un'abitazione vi sia un solo abitante;
 - riduzione di 1/3 della tariffa ordinaria per abitazioni possedute da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio comunale;
 - riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione o che sia stato dichiarato di non voler stipulare alcun contratto di locazione o comodato;
 - Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i locali e le aree utilizzate dalle ONLUS.
2. La riduzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano la riduzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
3. L'agevolazione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano
4. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni.
5. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili fatta eccezione per i casi di cui ai punti 2,3,4 del comma 1 del presente articolo.

Art. 121

Copertura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 507/93 le agevolazioni di cui all'120 comma 1 punto 5, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
2. Ai fini dell'iscrizione al bilancio di cui al comma 1, il responsabile della gestione comunica annualmente al capo servizio economico-finanziario, nei termini che gli saranno assegnati di volta in volta, il prevedibile ammontare delle somme che occorre iscrivere, al fine predetto, nel bilancio d'esercizio futuro.

Art. 122

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è, invece, svolta attività economica e professionale, la tassa è commisurata sulla base della tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 123

Materiali riutilizzabili

1. Non sono tassabili i materiali avviati al riutilizzo per i quali non sussiste più l'obbligo di ottenere autorizzazioni, documenti e di sottostare alle relative sanzioni in virtù di quanto previsto dal decreto legge 8 luglio 2002 n.138, ossia il decreto omnibus. Tali materiali non vengono, infatti, più considerati rifiuti qualora possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati in un ciclo produttivo senza o mediante trattamento preventivo. Questi materiali vengono dunque considerati materie prime.
2. Affinchè sussista tale esenzione è necessario che non intervenga alcuna delle operazioni di recupero indicate nell'allegato C al D. Lgs. 22/97 sui rifiuti.
3. I rifiuti che vengono, invece, effettivamente riavviati al riutilizzo per mezzo di appositi trattamenti, possono formare oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 118 del presente Regolamento, ed essere sottratti alla privativa comunale.

CAPO III VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 124 Importi minimi

1. Importo minimo della tassa da notificare al Contribuente a seguito di un accertamento corrisponde a € 17,00.

Art. 125 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARSU per le scuole di ogni ordine e grado è lo Stato, che dovrà trasferire alle scuole, in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo.

Art. 126 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: multiproprietà

1. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, e dunque l'amministratore, è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 127 Modalità di versamento

1. Il versamento della tassa può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - Tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - Tramite sistema bancario;
 - Tramite carta di credito o bancomat;
 - Attraverso rete informatica;
 - Con tutti i sistemi di multicanalità in comune commercio.

Art. 128
Rimborsi

1. Il Contribuente può presentare istanza di rimborso, al Comune, per il tributo pagato e non dovuto, a pena di decadenza entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale incrementato di un punto percentuale.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro i termini di legge
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i termini di cui al comma precedente senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Importo minimo del tributo sino a concorrenza del quale non è effettuato il rimborso è pari ad € 17,00.

CAPO IV
DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 129
Denunce di occupazione o detenzione

1. Entro il 20 gennaio successivo all'occupazione o detenzione di locali, il soggetto passivo deve presentare una denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è unica per tutte le unità immobiliari detenute nello stesso Comune. Questo tuttavia non unifica gli obblighi tributari relativi ai singoli cespiti serviti, la cui tassabilità dipende da presupposti autonomi.
3. La denuncia, presentata all'inizio dell'occupazione o della detenzione, è valida anche per gli anni successivi nei casi in cui non siano intervenute delle variazioni.

Art. 130
Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia

1. In un rapporto di locazione la denuncia di inizio detenzione dei locali deve essere predisposta e presentata dal locatario, obbligato a denunciare anche l'avvenuta cessazione di utilizzo degli stessi.

Art. 131
Denunce di variazione e cessazione

1. Qualora vi siano state delle variazioni nelle condizioni di tassabilità, il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle stesse forme previste per la denuncia originaria (di cui all'articolo seguente), ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti una modifica dell'ammontare della tassa o che comunque influisca sulla riscossione e applicazione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata una denuncia di cessazione che deve essere debitamente accertata, e che dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

3. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti una modifica nell'ammontare della tassa.

Art. 132

Contenuto della denuncia

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- Codice fiscale del soggetto passivo;
- Elementi identificativi delle persone fisiche che compongono il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
- Elementi identificativi dei rappresentanti legali dei soggetti e della relativa residenza
- Denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni;
- Sede legale, principale o effettiva dei soggetti;
- Ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- Data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- Data della cessazione della detenzione o dell'occupazione;
- Indicazioni relative alle variazioni.

2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, (o inviata all'Ufficio competente per via dei mezzi da questi messi a disposizione del Contribuente) da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Art. 133

Forma e modalità di trasmissione della denuncia

1. La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.
2. L'ufficio comunale competente deve rilasciare una ricevuta della denuncia. Qualora la denuncia dovesse essere stata spedita, la stessa si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. L'accertamento notificato al Contribuente e dallo stesso non contestato, rappresenta un atto sostitutivo della denuncia e come tale presupposto per la riscossione del tributo.
4. Il Contribuente in possesso di firma digitale potrà inviare la propria denuncia per via telematica avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune.
5. Ai fini dell'invio della denuncia telematica, il Comune stipula apposite convenzioni con commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'Albo, CAF.
6. Il Contribuente, ove non disponga di una propria firma digitale, per la trasmissione telematica della denuncia, potrà usufruire di quella posseduta dal soggetto convenzionato con il Comune, conferendogli una specifica delega

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 134
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto, si applica la disciplina generale di cui al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, dell'accertamento, delle liquidazioni e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera un rinvio a quanto stabilito nell'ambito degli appositi capi del presente Regolamento.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 135

Norma antielusiva

1. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
2. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Art. 136

Convenzioni

1. Il Comune per la gestione del proprio settore tributario e per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

Art. 137

Adeguamenti formali interni

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.

Art. 137

Abrogazioni

1. L'entrata in vigore di tale Testo Unificato delle entrate tributarie comporta l'abrogazione del Precedente Testo.